



153/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80636**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** C.F. omissis),
nata a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco Improta (C.F. MPRFNC74A19F839E) del Foro di Napoli e dall'Avv. Simone Castrichella (C.F. CSTSMN81S15H501W) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma, in via Nicola Ricciotti, n. 11, che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il n. fax 06/36000759 o indirizzi

p.e.c. francescoimprota@avvocatinapoli.legalmail.it e
simonecastrichella@pec-legal.it;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**
(C.F. 80078750587) con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R) p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n.29, fax n. 06/94527716;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21.4.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Carla Conte (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 27.2.2025, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa

disapplicazione/annullamento del provvedimento/verbale di visita del 1.8.2022 della Commissione medica dell'INPS - l'accertamento dello stato di invalidità civile con una invalidità superiore al 74% con decorrenza di legge e del diritto alla contribuzione figurativa ex art 80, comma 3, legge 388/2000, con conseguente condanna dell'Inps al riconoscimento di detta contribuzione figurativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di cui i procuratori dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1. In punto di fatto ha rappresentato:

- a. di essere dipendente dell'amministrazione pubblica, quale infermiera presso il "Policlinico Umberto I" di Roma;
- b. in esito all'istanza (presentata il 23.04.2024), in data 01.08.2024 veniva riconosciuta invalida civile nella misura del 70%, come da verbale della Commissione Medica Inps (doc. 1), notificato all'odierna ricorrente in data 13.09.2024 (doc 2);
- c. con istanza trasmessa all'Inps via pec in data 20.02.2025 (doc. 3), parte ricorrente chiedeva il beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, L. 388/2000, ritenendo di versare nella condizione di invalidità quale presupposto per l'insorgere del relativo diritto alla contribuzione figurativa, come

da documentazione medica allegata per le seguenti infermità: scoliosi dx convessa lombare, artrite reumatoide, spondiloartrosi, sindrome ansioso depressiva, ipometria arto inferiore destro, deambulazione con zoppia ed altre gravi affezioni invalidanti;

d. la ricorrente possiede i requisiti dei contributi richiesti dalla normativa come si evince dall'estratto contributivo in data 11.02.2025 (doc. 7).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.2 In punto di diritto rappresenta che:

I. sussiste la giurisdizione di questa Corte con riguardo al beneficio invocato;

II. ritiene di possedere i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del predetto beneficio.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

In via istruttoria si riserva di indicare CTP.

2. In data 16.3.2026 si è costituito l'INPS con memoria di costituzione.

2.1 In dettaglio:

a. eccepisce l'infondatezza della domanda per carenza del requisito sanitario;

b. in via istruttoria, nomina fin d'ora i consulenti di parte.

2.2 In conclusione, chiede:

I. di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto,

con ogni conseguenza di legge con riferimento alle spese di lite.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Deve dichiararsi il difetto parziale di giurisdizione e, per il resto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, al fine di ottenere - previa disapplicazione/annullamento del provvedimento/verbale di visita del 1.8.2022 della Commissione medica dell'INPS - l'accertamento dello stato di invalidità civile con una invalidità superiore al 74% con decorrenza di legge e del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, legge 388/2000, con conseguente condanna dell'Inps al riconoscimento di detta contribuzione figurativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di cui i procuratori dichiaratisi antistatari.

3. In via preliminare, è opportuno dare atto che l'INPS non ha compiutamente ottemperato all'obbligo, sulla medesima parte resistente incombente, ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.g.c., di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente.

Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa può essere decisa, atteso che è pacifico tra le parti lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

4. In via pregiudiziale, posto che la domanda appare riferita, comunque, all'impugnativa del verbale di invalidità civile, deve essere dichiarato, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, n. 22550) innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

Ed infatti nella nota dell'INPS di comunicazione dell'esito della visita, con cui viene trasmesso il verbale qui impugnato (all. 2 al ricorso), è testualmente riportato che *"contro tale decisione, (la destinataria, ndr) può presentare ricorso innanzi*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data in cui riceve questa comunicazione".

Peraltro, incidentalmente si nota che, non essendo stata introdotta da parte ricorrente specifica istanza di accertamento tecnico preventivo in tal senso, non si verte in un'ipotesi di domanda (esclusiva) di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio pensionistico o dell'assegno di invalidità introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che, viceversa, radicherebbe la (esclusiva) giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).

5. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale relativa all'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

6. Quanto alla domanda giudiziale relativa al mero accertamento che lo stato patologico della ricorrente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

è tale da vedersi riconosciuto lo stato di invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura almeno pari al 75% al fine di poter conseguire i relativi benefici, quali la maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due distinti profili.

6.1 Per un primo aspetto, con riguardo all'ammissibilità ex art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6.1.1 Dal ricorso e dagli atti processuali emerge che parte ricorrente ha presentato all'INPS istanza per il riconoscimento dei benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 solo in data 20.2.2025, successiva agli accertamenti medico - legali relativi alla richiesta invalidità civile (che esula dalla giurisdizione di questa Corte). Deve, peraltro, al riguardo precisarsi incidentalmente che il verbale della Commissione Medica afferisce all'accertamento dell'invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6.1.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa e tra le parti che, in seguito alla presentazione della domanda dell'ora menzionato beneficio, l'INPS non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

6.1.3 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 14.4.2025, n. 195).

Infatti, tale orientamento, di integrale applicabilità dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è confermato in giurisprudenza anche con specifico riferimento ai ricorsi proposti, quale quello in esame, ex art. 445-bis c.p.c. (per tutte, cfr. Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253; sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; 11.6.2024, n. 132).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Da tale orientamento, seppur non univoco, non si ravvisano motivi per discostarsi, data l'impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c..

6.2 Il secondo profilo di inammissibilità concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

6.2.1 Infatti, la Corte di cassazione (SS.UU. civ. 21903/2021 par.19; nonché sez. lav., 29.11.2019, n. 31284; id, 9.4.2019, n. 9877) sulla scorta di un orientamento già consolidato, ha affermato che per fruire dei benefici qui richiesti occorre la contestuale presentazione dell'istanza di pensione, nei seguenti termini: *"Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto."*

Tale orientamento peraltro è stato condiviso sia dalla giurisprudenza di appello di questa Corte (cfr. Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253, che ha evidenziato come sia isolata la pronuncia in senso diverso di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Cass. civ., sez. lav., n. 30636/2022), sia da questa Sezione con sentenza 2.4.2021, n. 314/2021, con motivazioni che questo Giudice condivide, pur nella consapevolezza dell'esistenza di diverso orientamento nella giurisprudenza di primo grado.

6.2.2 Nel caso di specie, parte ricorrente, tuttora in servizio, non ha ancora presentato domanda di pensione, sicché deve presumersi che non abbia ancora maturato i relativi requisiti pensionistici, su cui fondare la accessoria richiesta del beneficio figurativo.

6.2.3 Anche per questo profilo, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Mette conto precisare che la dichiarata inammissibilità assorbe anche la questione dell'eventuale improcedibilità (cfr. punto 2 della circolare INPS n. 131/2012) in sede amministrativa dell'istanza presentata in data 20.2. 2025. Detta istanza, infatti, alla stregua dei depositi di parte, risulta inviata solo per p.e.c. e non anche in via telematica, in difformità da quanto stabilito dall'INPS ex art. 38, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010.

Pertanto, ove si dovesse considerare improcedibile detta istanza, *a fortiori* si dovrebbe pervenire alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l'improcedibilità dell'istanza opera, quanto ad effetti nei riguardi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., come mancata presentazione dell'istanza, non potendosi postulare l'obbligo di concludere il procedimento a carico dell'INPS in relazione ad istanza improcedibile.

8. Conclusivamente, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.

9. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi la questione di giurisdizione e quella di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

10. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c.;

- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;

- compensa le spese legali;

- nulla per le spese della sentenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.4.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.04.2026
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA

CORTE DEI CONTI 24.04.2026 12:46:30
GMT+02:00

In caso di
diffusione,

omettere le

generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato

,

ai sensi

dell'art.

52, c. 3 D.Lgs.

196/03

